



COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Anno 2019
N. 49
del Reg. Delibere

OGGETTO: P.T.P.C.T. 2019-2021. MODIFICA DELLA PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DI ILLECITI O IRREGOLARITÀ DA PARTE DEI DIPENDENTI DELL'ENTE E DEI LAVORATORI E COLLABORATORI DI IMPRESE APPALTATRICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (ART. 54 BIS DEL D.LGS. 165/2001 SS.MM.II.) DI CUI ALLA DELIBERAZIONE G.C. N. 127 DEL 20.11.2017.

L'anno **2019**, il giorno **23** del mese di **MAGGIO** alle ore **19:00** nella sala comunale si è riunita la Giunta Comunale.

Alla trattazione dell'argomento, fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
GIACOMINI MARA	Sindaco	Presente
CONZATO ANTONIO	Vice Sindaco	Presente
CARPEGGIANI GIOVANNI	Assessore	Presente
FABRIS GIULIA	Assessore	Presente
LIVA CHIARA	Assessore	Presente
BENEDET LAURA	Assessore	Presente

Assiste il **Segretario Comunale ROCA Dott. STEFANO**.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra **GIACOMINI MARA** nella sua qualità di **Sindaco** ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: P.T.P.C.T. 2019-2021. Modifica della procedura di segnalazione di illeciti o irregolarità da parte dei dipendenti dell'ente e dei lavoratori e collaboratori di imprese appaltatrici di lavori, servizi e forniture (Art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001 ss.mm.ii.) di cui alla deliberazione G.C. n. 127 del 20.11.2017.

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale

PREMESSO che:

- la legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), con la disposizione dell'art. 1, co. 51, ha introdotto l'art. 54-bis nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), sostituito con l'art. 1 della legge 30 novembre 2017, n. 179 (Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato") che recita:

<<Art. 54-bis (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti).

- 1. Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.

2. Ai fini del presente articolo, per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui all'articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.

3. L'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del

segnalante alla rivelazione della sua identità'.

4. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

5. L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni.

Le linee guida prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.

6. Qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione di misure discriminatorie da parte di una delle amministrazioni pubbliche o di uno degli enti di cui al comma 2, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. Qualora venga accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5, l'ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.

Qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. L'ANAC determina l'entità della sanzione tenuto conto delle dimensioni dell'amministrazione o dell'ente cui si riferisce la segnalazione.

7. E' a carico dell'amministrazione pubblica o dell'ente di cui al comma 2 dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente sono nulli.

8. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione e' reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.

9. Le tutele di cui al presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave»

- l'istituto sopra descritto, noto come whistleblowing, si configura come misura generale di prevenzione della corruzione, obbligatoria in base al P.N.A. ed è prevista nel P.T.P.C.T. del Comune di Roveredo in Piano, da ultimo approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 9 del 31.01.2019;

- la disciplina richiamata deve essere attuata con concrete misure di tutela del dipendente, il quale - per effettuare la propria segnalazione - deve poter fare affidamento su una protezione effettiva che gli eviti una esposizione a misure discriminatorie o ritorsive, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, in modo funzionale all'emersione dei fenomeni di corruzione e malversazioni, come stabilito nelle "Linee guida in materia di tutela dipendente pubblico che segnala illeciti", adottate da ANAC con determinazione n. 6 del 28 aprile 2015;

CONSIDERATO:

- che, per una efficace e corretta applicazione dell'istituto, è richiesta la messa a punto di strumenti tecnico-informatici in grado di permettere la tutela della riservatezza del segnalante e che, per sopperire a tale esigenza, posta in luce anche nel PTPCT 2018-2020, approvato con deliberazione di Giunta n. 33 del 26.03.2018, è stato adottato un software per la gestione delle segnalazioni;

- tale sistema applicativo, acquisito in forza della determinazione n. 571 del 04.12.2018 avente ad oggetto: "Art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto alla ditta Mediaconsult S.r.l. per la fornitura del software – Segnalazione illeciti P.A. Whistleblowing", garantisce le seguenti funzionalità:

- a) Completa separazione di dati del segnalante e contenuti delle segnalazioni,
- b) Inserimento segnalazioni con autenticazione forte,
- c) Sistema di crittografia avanzata,
- d) Completi log di sistema e tracciamento di tutte le operazioni effettuate,
- e) Cambio password obbligatorio trimestralmente,
- f) Completa tutela dell'anonimato del segnalante,
- g) Accesso via web,
- h) Piattaforma responsive e accessibile da qualsiasi dispositivo,
- i) Inserimento segnalazioni tramite procedura intuitiva e di facile compilazione,
- l) Possibilità di ricevere segnalazioni anonime o tramite registrazione autonoma,
- m) Accesso regolamentato a norma privacy,
- n) Integrazione segnalazioni effettuate con messaggistica integrata,
- o) Installazione e configurazione applicativo presso server certificati della ditta fornitrice,
- p) Configurazione organigramma e credenziali dipendenti,
- q) Assistenza telefonica,

- r) Accesso ad area riservata per RPC,
- s) Notifiche via mail per presenza nuove segnalazioni all'RPC,
- t) Monitoraggio da parte del RPC della procedura in tutte le sue fasi (gestione dello stato della segnalazione),
- u) Invio newsletter informative a tutti i dipendenti.

- con mail del 15.04.2019 recapitata alla casella nominativa di posta elettronica tutti i dipendenti del Comune di Roveredo in Piano sono stati informati in merito all'attivazione del servizio informatico per la segnalazione di illeciti;

RICHIAMATA la precedente deliberazione G.C. n. 127 del 20.11.2017 avente ad oggetto "Approvazione ed attivazione della procedura per la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti in attuazione dell'art. 1, comma 51 della legge 190/2012. Dichiarazione immediata eseguibilità", che definisce le modalità procedurali per la gestione delle segnalazioni e la tutela del segnalante";

RITENUTO necessario adeguare la procedura sopra richiamata, tenuto conto della soluzione tecnologica acquisita dall'Ente e delle modifiche normative sopravvenute;

VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 del 09.10.2001 ed esecutiva in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 07.09.2004;

VISTI altresì il Regolamento di Contabilità dell'Ente e il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"

SI PROPONE

1. di approvare il documento, allegato parte integrante, recante "Definizione linee procedurali per la segnalazione di illeciti o irregolarità e disciplina della tutela dei dipendenti e collaboratori dell'ente. Tutela del segnalante (whistleblower)";
2. di dare atto che il documento di cui al punto 1) abroga il documento, allegato alla deliberazione G.C. n. 127 del 20.11.2017, citata in premessa;
3. di disporre la pubblicazione del presente documento nel sito istituzionale dell'ente, Sez. "Amministrazione trasparente", sotto sezione di primo livello "Altri contenuti" sotto sezione di secondo livello "Prevenzione della corruzione" e di trasmetterlo all'indirizzo nominativo di posta elettronica di tutti i dipendenti dell'ente;
4. di dare atto che il soggetto fornitore del software whistleblowing assume gli obblighi del "Responsabile del trattamento dei dati", ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, secondo modalità definite in apposito e separato atto;
5. di informare del contenuto del presente atto le rappresentanze sindacali e le RSU ai sensi dell'art.6, comma 1 del d.lgs. 165/2001;
6. di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente proposta ricorrendo i termini di urgenza ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003 come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere **favorevole** alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da **DOTT. STEFANO ROCA** in data **23 maggio 2019**.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di delibera sopra riportata;

RICHIAMATO l'art. 48 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali 18 agosto 2000, n. 267, dove sono previste le competenze delle giunte comunali;

ACQUISITO il preventivo parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio competente e prescindendo dal parere contabile del Responsabile del Servizio Finanziario in quanto il presente atto non ha implicazioni dirette né indirette sul bilancio Comunale, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 3 del DL 10 ottobre 2012, n. 174, legge di conversione del 7 dicembre 2012, n. 213;

A VOTI UNANIMI previsti dalla Legge

DELIBERA

di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l'oggetto indicato in epigrafe, facendola propria ad ogni effetto di legge.

La presente deliberazione, con separata votazione favorevole unanime palese, viene dichiarata immediatamente eseguibile, ricorrendo i termini di urgenza ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003 come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Sindaco
F.to GIACOMINI MARA

Il Segretario Comunale
F.to ROCA Dott. STEFANO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal **24/05/2019** al **08/06/2019** per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni.

Comune di Roveredo in Piano, li 24/05/2019

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **23/05/2019**, poiché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17.

Comune di Roveredo in Piano, li 24/05/2019

Il Responsabile dell'esecutività
F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Comune di Roveredo in Piano, li 24/05/2019

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale) e s.m.i.

Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:

NOME: CALZAVARA STEFANIA

CODICE FISCALE: CLZSFN68A66G888Y

DATA FIRMA: 24/05/2019 12:37:40

*IMPRONTA: A506BD430E0C2767E9C93BAC9D25735C32BA6E4CFF894890DCE14071C498ED76
32BA6E4CFF894890DCE14071C498ED76A36745081B9EF8A7482B1CAF75497336
A36745081B9EF8A7482B1CAF75497336BB83E3D22CB6508D93F5F1195E866D43
BB83E3D22CB6508D93F5F1195E866D43F9913D1A497B0C23CD1719FF90FB6FA9*